



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Leonardo da Vinci"
Con Sezioni associate : Liceo Scientifico - Classico - Artistico - CAT diurno e serale
Via Leonardo da Vinci - 08045 Lanusei (OG)
☎ 0782/42624 – 42156 Fax 0782/480198 - Cod. Fis. 91005600910
e-mail : nuis01600v@istruzione.it - apirodd@tin.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA⁽¹⁾

A.S. 2016/2018

⁽¹⁾ Il Collegio dei Docenti approva, senza apportare modifiche, il regolamento di disciplina in vigore .

DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI^(**)

ART. 1

(Doveri)

- Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.¹
- Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione.
- Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
- Lo studente in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole.
- Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.²
- Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.³
- Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.⁴
- Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.⁵
- Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.⁶
- Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
- Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

^(**) **D.P.R. 24/06/1998, n. 249 (artt. 3, 4, 5, 6)**

¹ Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio (**DPR, art. 3, comma 1**).

² E' vietato anche l'uso del cellulare.

³ "Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono a se stessi". (**DPR, art. 3, comma 2**).

"Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1". (**DPR, art. 3, comma 3**).

⁴ "Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola". (**DPR, art. 3, comma 6**).

⁵ Il risarcimento del danno è un dovere e non una sanzione. Solo nel caso che il danno sia stato causato volontariamente si applicano le sanzioni disciplinari.

⁶ "Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti". (**DPR, art. 3, comma 4**). "Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola". (**DPR, art. 3, comma 5**).

ART. 2**(Sanzioni disciplinari)**

- Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità⁷ e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.⁸
- Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno.⁹ La riparazione non estingue la mancanza.
- La responsabilità disciplinare è personale;¹⁰ la sanzione è pubblica.¹¹
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.¹² Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.¹³
- In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal regolamento stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.¹⁴
- L'allontanamento dalle lezioni, salvo in caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.
- Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:¹⁵

⁷ Ad esempio

- Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza.
- Rilevanza dei doveri violati.
- Grado del danno o del pericolo causato.
- Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione.
- Al concorso della mancanza di più studenti in accordo tra di loro.

⁸ "I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica". (DPR, art. 4, comma 2).

⁹ "Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica". (DPR, art. 4, comma 5).

La riparazione del danno è complementare alla sanzione e non necessariamente alternativa. Se un alunno rompe intenzionalmente un vetro è ovvio che deve riparare al danno risarcendo la scuola, ma la violazione del dovere al rispetto dell'ambiente scolastico deve comunque trovare una sanzione disciplinare.

¹⁰ "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto". (DPR, art. 4, comma 3).

¹¹ Questo è un principio non contenuto nel DPR, ma risponde alla necessità di dare trasparenza all'azione sanzionatoria, che non può essere garantita dalla riservatezza dato che la violazione ai doveri si configura come una lesione delle regole della comunità scolastica.

¹² "In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità". (DPR, art. 4, comma 4).

¹³ "Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto". (DPR, art. 4, comma 3).

¹⁴ "L'applicazione della legge penale non viene meno all'interno della scuola".

¹⁵ "I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati". (DPR, art. 4, comma 1).

- **A)** richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione, scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
 - **B)** richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
 - **C)** studio individuale a scuola per cinque giorni ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri, molestie continuate nei confronti di altri;
 - **D)** studio individuale a scuola per dieci giorni ovvero allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola;
 - **E)** allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale, denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome;¹⁶
 - **F)** allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.¹⁷
- L'organo competente ad irrogare le sanzioni può integrare le sanzioni di cui alle lettere C), D), E) con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro proporzionato alla gravità della mancanza, determinato dal consiglio d'istituto. La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti.
 - Fermo restando il contributo di cui al punto precedente, l'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dalla lettera F) con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

¹⁶ "Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni". (DPR, art. 4, comma 7). Contrariamente al passato l'allontanamento dalle lezioni non può superare i quindici giorni salvo il caso di reati penali.

¹⁷ "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo". (DPR, art. 4, comma 9).

- L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare nei dodici mesi successivi alla sanzione alle visite d'istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altre classi della stesso livello.¹⁸
- L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente può perdere il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.¹⁹
- Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal consiglio di classe in accordo con la famiglia dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.²⁰
- Il consiglio di classe in caso di infrazioni che comportano l'allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni garantirà che lo studente sia informato sulla attività didattica che svolgerà durante la temporanea interruzione degli studi.²¹
- Di ogni sanzione superiore al richiamo scritto deve essere data comunicazione scritta alla famiglia.
- Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.
- Il Dirigente, in caso di sanzioni particolarmente gravi, di cui alle lettere C), D), E), F) precedenti, previa deliberazione del consiglio di classe, può darne pubblicità anche tramite menzione nel libretto dello studente.

ART. 3

(Organi competenti)

- L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alle lettere A), B) precedenti.
- Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola²² ovvero per l'allontanamento fino a tre giorni quando è delegato all'uopo dal consiglio di classe e/o dal Collegio dei Docenti in presenza di atti gravi sanzionabili e si renda utile dare una punizione immediata. In presenza di tale delega, a sua volta il Dirigente, può delegare al coordinatore di classe o al singolo insegnante

¹⁸ Si tratta di una pena accessoria, che tende a rendere più significativa sul piano educativo l'azione sanzionatoria.

¹⁹ Legge n. 645/ 1954 art.18, l'esonero si perde da parte di quegli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui all'art. 19 - lettera d) e seguenti - del R.D. del 4 maggio 1925, n. 653.

²⁰ "Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola". (DPR, art. 4, comma 10).

²¹ "Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica". (DPR, art. 4, comma 8).

²² Il Dirigente scolastico può proporre, agli O.O.C.C. previsti, tutte le altre sanzioni.

l'allontanamento fino a un giorno con successiva ratifica da parte dell'O.C. nel primo giorno utile.

- Il consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola da quattro a quindici giorni e naturalmente per le sanzioni di allontanamento di cui al punto precedente (*aggiornamento D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007*).²³
- Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di quindici giorni quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone di cui alla precedente lettera F) (*aggiornamento D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007*).
- Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.²⁴
- Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione all'Organo di Garanzia.²⁵
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.²⁶
- Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro quindici giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.²⁷

ART. 4

(Organo di garanzia e norme procedurali)

- Il consiglio d'istituto nomina un Organo di Garanzia composto da tre insegnanti, uno studente e un genitore, presieduto da un soggetto di elevate qualità morali e civili interno alla comunità scolastica designato da due terzi dell'organo di garanzia o dall'insegnante più anziano.²⁸ Il Presidente ha diritto di voto.

²³ Rimane, come nella precedente normativa, la competenza del consiglio di classe per le sanzioni sospensive da sei a quindici giorni. (DPR 249/98, art. 5, comma 1; D.L. 297/94 n. 328, comma 2; R.D. 653/25, art. 19, lettera d)).

²⁴ "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto". (DPR, art. 4, comma 3).

²⁵ "Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297". (DPR, art. 5, comma 1). Il testo dei commi citati è il seguente: art. 328 Sanzioni disciplinari) – comma 2 "La sanzione disciplinare della sospensione fino a quindici giorni prevista dall'art. 19, R.D. n. 653/25 Lettere c), d) del vigente regolamento approvato con Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di classe". - comma 4 "Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore agli Studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno".

²⁶ "Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni". (DPR, art. 4, comma 11).

²⁷ Il comma risponde al criterio della tempestività della sanzione.

²⁸ "Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media". (DPR, art. 5, comma 2).

- L'Organo, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un docente dell'Organo.
- All'Organo di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati a tale Organo entro quindici giorni successivi al provvedimento che decide entro 10 giorni.
- L'Organo di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.²⁹
- Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi di legge e relativi regolamenti, dopo aver sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia regionale istituito a sensi dell'art.2 comma 3 del DPR 21.11.2007 n. 235.
- In caso di violazioni che possano comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica, il procedimento inizia con l'informazione circa i fatti ritenuti lesivi dal regolamento. Tale informazione, relazionata dalla persona che ha assistito al fatto e/o dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico, prevederà, in congruo termine la possibilità da parte dello studente, unitamente a chi esercita la potestà genitoriale, in caso di minori, o dallo stesso studente, qualora maggiorenne, di produrre giustificazione, anche scritta, in merito ai fatti. L'istruttoria, attivata dal Dirigente Scolastico, prevede l'audizione di tutte le parti in causa, compresi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti. A conclusione dell'istruttoria verrà indetta riunione del Consiglio di Classe in cui si procederà all'eventuale delibera della sanzione da irrogare.

ART. 5 (Norma finale)

- Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio d'istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del collegio dei docenti.³⁰
- Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.³¹

²⁹ "L'Organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento". (**DPR, art. 5, comma 3**).

³⁰ "I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media". (**DPR, art. 6, comma 1**).

³¹ "Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione". (**DPR, art. 6, comma 2**).

DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI	D.P.R. 24/06/1998 N. 249
Frequenza regolare	c. 1
Assiduità negli impegni di studio	c. 1
Rispetto, anche formale, verso il personale della scuola	c. 2
Comportamento corretto	c. 3
Rispetto del regolamento interno	c. 4
Rispetto delle norme di sicurezza	c. 4
Utilizzo corretto delle attrezzature, dei macchinari e dei sussidi didattici	c. 5
Collaborazione a rendere accogliente l'ambiente scolastico	c. 6
Cura dell'ambiente scolastico	c. 6

PRINCIPI INDEROGABILI DELLO STATUTO	D.P.R.249/98
Doveri	Art. 3
Finalità educativa delle sanzioni	Art. 4 c. 2
Responsabilità disciplinare e personale	“ c. 3
Nessuno studente può essere punito senza prima essere stato ascoltato	“ c. 3
La sanzione non può influire sulla valutazione del profitto	“ c. 3
La sanzione è sempre temporanea	“ c. 5
La sanzione è proporzionata alla infrazione	“ c. 5
La sanzione è ispirata al principio della riparazione	“ c. 5
La sanzione tiene conto della situazione personale	“ c. 5
Lo studente ha la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della scuola	“ c. 5
Le sanzioni sospensive sono adottate da un organo collegiale	“ c. 6
L'allontanamento solo in casi gravi o di recidiva e per non più di quindici giorni	“ c. 7
Nel periodo di sospensione deve essere garantito un rapporto con lo studente	“ c. 8
L'allontanamento per più di quindici giorni può essere disposto in caso di reato o di pericolo per l'incolumità delle persone	“ c. 9
Lo studente può iscriversi ad altra scuola a richiesta o su consiglio dell'autorità giudiziaria, dei servizi sociali e della famiglia	“ c. 10
Le sanzioni commesse durante gli esami sono di competenza della commissione	“ c. 11

Lanusei 14/01/2016

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Antonio Piroddi)